

Roma, 12 giugno 2020

**Circolare n. 213/2020****Oggetto: Notizie in breve.**

**Calamità naturali – Emergenza Coronavirus - Codice della Strada – Proroghe attestazioni e autorizzazioni** – Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha stabilito che fino al 29 ottobre 2020 restano validi gli attestati di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 e che per il computo del termine della validità di due anni della CQC non si tiene conto del suddetto periodo di tempo; inoltre sempre fino al 29 ottobre 2020 restano valide le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (cd. Foglio rosa) in scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 nonché quelle rilasciate ai conducenti che devono essere sottoposti a revisione tecnica della patente per verificare la sussistenza dei requisiti psichici e fisici o dell'idoneità tecnica – Decreti MIT nn. 158 e 159 dell'8.6.2020.

**Prezzo gasolio auto all'8 giugno 2020** (fonte Ministero Sviluppo Economico)  
*euro/litro*

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,416	0,617	0,227	1,260	-0,001	- 0,229

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Allegati due  
Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**

### **IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE**

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore”, in particolare il Capo II concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi”, in particolare l'art. 11 concernente l'esame di idoneità per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e l'art. 13 concernente i corsi di formazione periodica;

**VISTO** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**CONSIDERATA** la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di un anno degli attestati di frequenza dei corsi di qualificazione iniziale, stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

**CONSIDERATA** la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, prevista dall'art. 13, comma 11, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, per consentire il rinnovo di validità della stessa senza sottoporre il titolare ad esame;

## **D E C R E T A**

### Art. 1

(Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013)

1. Il termine di validità annuale, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, degli attestati rilasciati al termine dei

corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020.

Art. 2

(Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 11, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013)

1. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Roma,

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Alessandro Calchetti



Firmato digitalmente da  
CALCHETTI ALESSANDRO  
C=IT  
O=MINISTERO  
INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**

### **IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, in particolare l’art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, l’art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l’autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida e l’art. 128 recante revisione tecnica della patente di guida;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO**, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all’art. 1, lettera v) , stabilisce che “con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha previsto la proroga delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, in scadenza entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;

**VISTO** il decreto dirigenziale 22 maggio 2020, n. 148 che ha prorogato i termini previsti dall’art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020 per sostenere la prova di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida;

**CONSIDERATA** la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall’art. 122, comma 6, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese di aprile 2020 e considerato, in particolare il relevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità;

**RITENUTO** di allineare i termini di proroga di cui ai predetti commi 1 e 6 dell’art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020, per sostenere le prove d’esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità e dei comportamenti

## DECRETA

### Art. 1

(Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada)

1. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1.

Roma,

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Alessandro Calchetti



Firmato digitalmente da  
CALCHETTI ALESSANDRO  
C=IT  
O=MINISTERO  
INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI